



CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS 36/2023**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 5 giugno 2024

Ente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Piazza Giuseppe Longhi - Sindaco, n. 5

24058 Romano di Lombardia (BG)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Art. 20 - Applicazione

Art. 21 - Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma pari al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6, con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati nella misura massima del 25% delle percentuali indicate nei successivi articoli 10 e 12 del presente Regolamento, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, fino alla sua abrogazione:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
-

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per servizi e forniture;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico.

3. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore/area), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, così come specificato nella Normativa vigente. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a 40.000 €;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 €;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto all'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

3. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del precedente comma 1, i servizi classificati dal Codice dei Contratti "di particolare importanza, indipendentemente dall'importo" (servizi in via di prima applicazione individuati all'articolo 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023), saranno soggetti all'incentivazione di cui alla presente disciplina, senza alcuna soglia minima di importo, a condizione che per il servizio in questione sia stato redatto ed approvato almeno un capitolato tecnico prestazionale ed il relativo quadro economico.

Art. 6 - Centrali di committenza

In caso di attività svolte da C.U.C. o S.U.A., ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, gli incentivi per le funzioni tecniche e le attività svolte da tali Enti risultano compensati nella quota variabile richiesta dalle predette Centrali di committenza, come stabilito negli accordi e/o convenzioni controfirmate ed approvate tra l'Amministrazione comunale e gli Enti stessi.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile competente di cui all'art. 18;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei

documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA [€]	PERCENTUALE [%]
da € 40'000 fino ad euro 500'000	2,00%
da € 500'001 fino ad euro 1'000'000	1,80%
da € 1'000'001 fino ad euro 5'000'000	1,50%
da € 5'000'001 fino ad euro 25'000'000	1,00%
da € 25'000'001 fino ad euro 50'000'000	0,80%
oltre € 50'000'000	0,70%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma

attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle diverse fasi della procedura ed alle attività specifiche attività da svolgere.

FASE DELLA PROCEDURA	ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE [%]
<i>Programmazione e Progettazione</i>	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	6,00%
	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	4,00%
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	6,00%
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6,00%
	Redazione del progetto esecutivo	6,00%
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	2,00%
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,00%
<i>Affidamento</i>	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	13,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5,00%
	Predisposizione dei documenti di gara	4,00%
<i>Esecuzione</i>	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	10,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2,00%
	Direzione dei lavori	12,00%
	Direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere	3,00%
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	8,00%
	Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente, da sommare alla Regolare Esecuzione)	3,00%
	Regolare Esecuzione	2,00%
	Collaudo statico (se previsto diversamente, da sommare alla Regolare Esecuzione)	2,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione dell'attività di "Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento" e dell'attività di "Predisposizione dei documenti di gara" le relative percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche saranno assegnate al RUP.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista la nomina del Direttore/i Operativo/i e/o Ispettore/i di Cantiere le relative percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche

saranno assegnate al Direttore dei Lavori.

5. Qualora sia stato individuato, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Codice, un Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ovvero un Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento diverso dal RUP, le percentuali attribuite al RUP ai sensi della sopra riportata tabella, con riferimento alla singola fase, dovranno esser riconosciute per intero al predetto Responsabile di fase.

6. Sarà possibile l'attribuzione dell'incentivo, per le attività effettivamente prestate, anche per gli affidamenti diretti per i quali verrà redatto specifico progetto, con l'esclusione, in ogni caso, delle manutenzioni ordinarie.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO SERVIZI/FORNITURE POSTO A BASE DI GARA [€]	PERCENTUALE [%]
(servizi di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento) da € 0 fino ad euro 39.999,99	2,00%
da € 40'000 fino ad euro 300'000	2,00%
da € 300'001 fino ad euro 500'000	1,80%
da € 500'001 fino ad euro 800'000	1,60%
da € 800'001 fino ad euro 1'000'000	1,40%
oltre € 1'000'000	1,20%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

3. In caso di contratti misti gli incentivi sono quantificati facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture. In difetto di indicazione distinta dei valori, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale del contratto individuato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASE DELLA PROCEDURA	ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE [%]
<i>Programmazione e Progettazione</i>	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	5,00%
	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	4,00%
	Redazione del progetto/Relazione descrittiva	10,00%
<i>Affidamento</i>	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	15,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7,00%
	Predisposizione dei documenti di gara	8,00%
<i>Esecuzione</i>	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	10,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	7,00%
	Direzione dell'esecuzione	20,00%

	Direttore operativo	5,00%
	Regolare Esecuzione/Verifica di conformità	7,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione dell'attività di "Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di fase e/o supporto al RUP e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento" e dell'attività di "Predisposizione dei documenti di gara" le relative percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche saranno assegnate al RUP.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista la nomina del Direttore Operativo le relative percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche saranno assegnate al Direttore dell'Esecuzione.

5. Qualora sia stato individuato, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Codice, un Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ovvero un Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento diverso dal RUP, le percentuali attribuite al RUP ai sensi della sopra riportata tabella, con riferimento alla singola fase, dovranno esser riconosciute per intero al predetto Responsabile di fase.

6. Sarà possibile l'attribuzione dell'incentivo, per le attività effettivamente prestate, anche per gli affidamenti diretti per i quali verrà redatto "almeno" un capitolato tecnico prestazionale ed un quadro economico, con esclusione, in ogni caso, dell'acquisto di beni di consumo, delle manutenzioni ordinarie e/o con prestazioni standardizzate (ad esempio: forniture di energia-acqua-gas).

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile competente al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori operativi, Direttore esecuzione e Direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 2% sulla percentuale minore:
 - a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
 - b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
 - c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
 - d. effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice).

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
 2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative
-

quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato del 20%.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato del 20%.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
FASE DELLA PROCEDURA	ATTIVITA' TECNICA	RIDUZIONE INCENTIVO [%]
<i>Tempi di esecuzione</i>	Entro il 20% del tempo contrattuale	10,00%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30,00%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50,00%
<i>Costi di realizzazione</i>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20,00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
2. L'erogazione dell'incentivo al dipendente avviene successivamente all'attestazione e accertamento, ad opera del Responsabile del Servizio, dell'effettivo compimento delle specifiche funzioni tecniche assegnate.
3. La liquidazione dell'incentivo per le attività svolte dal Responsabile del Servizio è di competenza del Segretario Generale.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Settore Segreteria - Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria in merito ai compensi di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more dell'approvazione del presente regolamento, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1^a luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 20, dall'entrata in vigore della presente disciplina, il precedente regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24 febbraio 2017, poi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20 marzo 2019, viene abrogato; sono fatti salvi i procedimenti di liquidazione degli incentivi delle funzioni tecniche riferiti a quegli interventi disciplinati dal D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disciplina, non è ancora stato assunto il provvedimento finale di liquidazione e ciò fino a quando il predetto provvedimento di liquidazione non sarà assunto.